

Articolo 7

1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50% dei premi di cui all'articolo 1.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 nonché dell'articolo 6 possono essere stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 17/64/CEE del Consiglio, del 5 febbraio 1964, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia ⁽¹⁾.

Articolo 8

1. La Commissione, in base ai dati che gli Stati membri le forniscono, sottopone al Consiglio, anteriormente al 1^o marzo 1973, una relazione sull'applicazione del regime di premi instaurato dal presente regolamento.

2. La modifica del regime di premi è decisa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le norme generali d'applicazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo la stessa procedura.

Articolo 9

Il presente regolamento non osta alla concessione di aiuti previsti dalle regolamentazioni nazionali e volti a realizzare obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti, sempre che le domande relative a tali aiuti siano state presentate prima della data della sua entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o gennaio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2518/69 DEL CONSIGLIO

del 9 dicembre 1969

che stabilisce, nel settore degli ortofrutticoli, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri per la fissazione del loro ammontare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo

con regolamento (CEE) n. 2515/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 *bis*,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le restituzioni all'esportazione dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli devono essere fissate secondo determinati criteri che consentano di coprire la differenza tra i prezzi di tali prodotti nella

⁽¹⁾ GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.

⁽²⁾ Vedi pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale.

Comunità e quelli praticati nel commercio internazionale; che a tal fine è necessario tener conto, da un lato, della situazione dell'approvvigionamento di ortofrutticoli e dei loro prezzi nella Comunità e, dall'altro, della situazione dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

considerando che, data la disparità dei prezzi ai quali sono offerti gli ortofrutticoli, è opportuno, per coprire la differenza tra i prezzi praticati nel commercio internazionale e quelli praticati nella Comunità, tener conto delle spese commerciali di resa;

considerando che l'osservazione dell'evoluzione dei prezzi esige la determinazione di tali prezzi secondo principi generali; che a tal fine è opportuno prendere in considerazione, per quanto riguarda i prezzi praticati nel commercio internazionale, i corsi costatati sui mercati dei paesi terzi e i prezzi praticati nei paesi di destinazione, nonché i prezzi costatati alla produzione dei paesi terzi e i prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità; che, per quanto riguarda i prezzi nella Comunità, conviene basarsi sui prezzi praticati che si rilevano più convenienti per l'esportazione;

considerando che è necessario prevedere la possibilità di una differenziazione sull'ammontare delle restituzioni secondo la destinazione dei prodotti, tenuto conto delle condizioni particolari d'importazione esistenti in alcuni paesi di destinazione;

considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, è necessario che il regime amministrativo al quale sono sottoposti gli operatori sia il medesimo in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme relative alla determinazione e alla concessione delle restrizioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento n. 23 ⁽¹⁾.

Articolo 2

Le restituzioni sono fissate prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità;
- dei prezzi praticati nel commercio internazionale;

- b) le spese di commercializzazione e di trasporto minime a partire dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa fino ai paesi di destinazione;
- c) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Articolo 3

1. I prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelano più favorevoli ai fini dell'esportazione.

2. I prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto:

- a) dei corsi costatati sui mercati dei paesi terzi;
- b) dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, praticati nei paesi terzi di destinazione;
- c) dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori;
- d) dei prezzi d'offerta alla frontiera della Comunità.

Articolo 4

Quando la situazione nel commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario, la restituzione per la Comunità può essere differenziata, per un determinato prodotto, secondo la destinazione del prodotto stesso.

Articolo 5

1. La restituzione è pagata quando è fornita la prova che i prodotti

- sono stati esportati fuori della Comunità e
- sono di origine comunitaria.

2. In caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, la restituzione è pagata alle condizioni di cui al paragrafo 1 e purché sia fornita la prova che il prodotto ha raggiunto la destinazione per la quale è stata fissata la restituzione.

Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui al paragrafo 3, con riserva di condizioni che dovranno essere determinate per offrire garanzie equivalenti.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

3. Possono essere adottate disposizioni complementari secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 23.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 dicembre 1969.

Per il Consiglio
Il Presidente
P. LARDINOIS
